



# CITTÀ DI GROTTAMMARE

Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449



## AREA V – GESTIONE DEL PATRIMONIO

### SPERIMENTAZIONE MICROMOBILITA' PER MONOPATTINI ELETTRICI IN SHARING MODALITA' FREE FLOATING NEL TERRITORIO COMUNALE

#### GRUPPO DI LAVORO

Responsabile 5^ Area - Dott. Arch. Liliana Ruffini

Responsabile 6^ Area – Dott. Ing. Pierpaolo Petrone

Comandante Corpo Polizia Locale – Dott. Stefano Proietti

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Elisa Mauro



## **Premessa**

L'Amministrazione Comunale, con delibera della Giunta Comunale n. 119 del 10.05.2022, ha evidenziato l'interesse a promuovere politiche di mobilità condivisa attraverso interventi di innovazione, sviluppo e potenziamento della mobilità sostenibile, mediante l'introduzione, sul territorio comunale, di un servizio di noleggio di monopattini elettrici, in modalità free floating (a flusso libero), secondo quanto previsto dalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160.

L'obiettivo di questo servizio è quello di offrire ai cittadini, pendolari e turisti una mobilità alternativa in grado di agevolare i brevi spostamenti in sinergia con il trasporto pubblico locale, favorendo una valida soluzione per alleggerire il traffico ordinario.

Lo sviluppo di un servizio di mobilità elettrica in monopattino risulta strategico, in quanto ritenuto un mezzo di trasporto complementare alle altre forme di Trasporto Pubblico Locale. Ciò si traduce in un mezzo di trasporto particolarmente utile ed efficace nell'agglomerato urbano, se abbinato ad esempio ai mezzi di trasporto pubblico tradizionali.

Si tratta pertanto di un servizio che si può integrare con i metodi di trasporto già attivi, contribuendo a diminuire l'uso dei mezzi più inquinanti e a migliorare l'ambiente, la qualità dell'aria, nonché la vivibilità della città.

## **Caratteristiche tecniche dei monopattini**

I monopattini che costituiranno la flotta dovranno essere equiparati ai velocipedi, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come modificata dalla Legge 26.02.2020 n. 8 di conversione con modifiche del DL 30.12.2019 n. 162 ("Milleproroghe"), c. 75-ter.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n.160, i monopattini a propulsione elettrica dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
- b) assenza di posti a sedere;
- c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- d) segnalatore acustico;
- e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
- f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

I monopattini a propulsione elettrica devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote; quelli già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.

Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi. Inoltre, il conducente del monopattino, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità, deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



## Requisiti minimi per la conduzione del mezzo

Per la conduzione del mezzo la normativa non prevede titoli abilitativi per la conduzione. È vietato l'uso ai minori di 14 anni. È consentito l'uso dai 14 ai 18 anni, ma in questo caso gli utenti devono indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

Per la conduzione vanno scrupolosamente osservati specifici comportamenti definiti dai commi 75-ter e 75-quater, art. 1, della L. 160/2019, di cui si riporta l'estratto:

*[...] 75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.*

*75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. [...] Dal momento che i monopattini, alla luce delle recenti disposizioni legislative sono considerati velocipedi, e quindi, veicoli, trovano applicazione le norme di comportamento di carattere generale del C.d.S., alle quali pertanto si rimanda.*

## Aree e modalità di circolazione

La circolazione dei monopattini elettrici prevista da questo progetto sperimentale è consentita esclusivamente in ambito urbano, all'interno del perimetro dei centri abitati e sarà subordinata a specifiche limitazioni per quanto riguarda la sosta ed il transito, meglio individuate nella planimetria allegata.

Il transito dei monopattini è garantito su tutte le piste ciclabili, le piste ciclo-pedonali e le corsie ciclabili, e sulle strade urbane con limite di velocità inferiore o pari a 50 km/h.

I monopattini elettrici del servizio in sharing dovranno essere dotati di dispositivo in grado di regolamentare la velocità nelle diverse aree dove è consentita la loro circolazione, in modo tale da non superare la massima velocità consentita di 20 Km/h, (con riduzione quindi rispetto alle indicazioni dell'attuale normativa, e ridotta a 6 km/h nelle aree pedonali dove è consentito il transito delle biciclette).

L'applicazione informatica che utilizzeranno gli utenti che accedono al servizio dovrà evidenziare che il transito è vietato sui seguenti tratti della rete stradale interna al territorio del Comune di Grottammare:

- All'interno della zona a traffico limitato (ZTL) del vecchio incasato;



- Corso Mazzini

È vietato transitare sui marciapiedi e in tutte le aree pedonali descritte precedentemente, mentre nelle altre aree esclusivamente pedonali dove è consentito il transito alle bici, il monopattino non potrà superare la velocità di 6 km/h.

Nei parchi e aree verdi è consentito il transito solo lungo i percorsi ciclo-pedonali ed è vietata la sosta del dispositivo all'interno delle aree di pertinenza del parco.

È vietato il transito dei monopattini all'interno dei mercati fissi, di quelli settimanali, nei centri commerciali e negli impianti sportivi (aperti o chiusi).

È vietato il transito e deposito dei monopattini all'interno di qualsiasi edificio pubblico o privato.

Il gestore è tenuto a sospendere momentaneamente il servizio al verificarsi di situazioni di pericolo sulle aree di percorrenza che potrebbero compromettere l'uso in sicurezza dei dispositivi, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e agli utenti.

### **Limitazioni alla sosta**

Ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada, non è consentita la sosta sui marciapiedi.

I monopattini dovranno essere dotati di idoneo cavalletto per la sosta.

Nella planimetria allegata alla presente relazione sono indicate le aree soggette a restrizioni per il transito e la sosta.

Nel caso di differenti necessità riscontrate durante l'esercizio del servizio, l'Amministrazione comunale, inoltre, si riserva di modificare o segnalare ulteriori aree dove non potrà in ogni caso essere consentita la sosta e il deposito dei monopattini, dandone tempestiva comunicazione ai gestori. Sarà cura e responsabilità del gestore provvedere all'attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, con recupero e spostamento dei monopattini.

*Il Responsabile del Servizio Ambiente e Servizi Cimiteriali  
F. to Dr.ssa Elisa Mauro*

---

*documento firmato digitalmente*



# Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

## MAPPA COMUNALE

INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE PER NOLEGGIO MONOPATTINI ELETTRICI

LEGENDA:

-  Stalli parcheggio monopattini
-  Aree vietate alla circolazione e alla sosta

